

TRIBUNALE DI AVEZZANO
UFFICIO PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

RICORSO EX ART. 70 D.Lgs 14/2019 (CCII)
PER L'OMOLOGA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE (ai
sensi del D.Lgs n. 14/2019)

nell'interesse dei Sig.ri **Giancarlo VENDITTI** (C.F. VNDGCR63D29L334G), nato a Trasacco (AQ) il 29.04.1963 e **Anita COURRIER** (C.F. CRRNTA70M69A515Q), nata ad Avezzano (AQ) il 29.08.1970, entrambi residenti in Trasacco (AQ) alla Via Francesco Baracca snc e rappresentati e difesi dall'Avv. Daniela D'Angelo (CF DNGDNL69B47H501E) presso il cui studio in Avezzano (AQ), alla Via Vincenzo Falcone n. 10, eleggono domicilio, giusta procura rilasciata in calce al presente atto,

numero di fax: 0863414250

posta elettronica certificata: avvdanieladangelo@cnfpec.it

PREMESSO

che con istanza ex art 67 D.Lgs n. 14/2019, depositata in data 21.09.2023, i ricorrenti, assumendo di versare in uno stato di sovraindebitamento così come definito dall'art. 2, co. 1, lett. d) del C.C.I.I. (D.LGS. 14/2019), di avere la qualifica di consumatori e degli altri requisiti di ammissibilità previsti ex lege, hanno chiesto all'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano la nomina di un Gestore della Crisi, ai sensi degli artt. 2 lettera f) e 10 comma 2) del D.M. n. 202/2014, ai fini dell'accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al D.Lgs 14/2019, precisando di voler proporre la procedura di ristrutturazione dei debiti in forma di PROCEDURA FAMILIARE;

che unitamente all'istanza suddetta i ricorrenti hanno depositato sub all. A) una relazione sulle cause del sovraindebitamento, sub all. B) il riepilogo delle attività e passività, sub all. C) le spese per il sostentamento del nucleo familiare e sub all. D) la proposta economica del piano di ristrutturazione dei debiti, **che si producono unitamente al presente ricorso e a cui si fa integrale rinvio e che si abbiano qui come trascritte;**



che sulle cause del sovraindebitamento gli istanti hanno rappresentato nell'istanza quanto segue: *"avendo deciso di costruire un fabbricato da destinare a loro prima casa di abitazione, in data 29.10.2002 accendevano un Mutuo Fondiario cointestato **per l'importo di € 85.000,00**, a tasso fisso, presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma. Il mutuo predetto, della durata di anni 15, prevedeva l'estinzione mediante pagamento di n. 30 rate semestrali di € 3.905,00 ciascuna (rata mensile pari ad € 651,00), con decorrenza del piano di ammortamento dal 1° gennaio 2003.*

*Nel settembre 2003, durante l'esecuzione dei lavori di scavo per la realizzazione delle fondamenta della struttura in c.a. della costruzione suddetta, si verificava un evento imprevisto ed imprevedibile quale la presenza di un profondo strato sabbioso che rendeva necessari ulteriori lavori di sbancamento e di consolidamento del terreno comportanti un notevole aggravio di spese per circa € 15.000,00 tanto che, al fine precipuo di proseguire i lavori, in data 30.09.2003 gli istanti si vedevano costretti ad accendere un secondo Mutuo Fondiario sempre cointestato **per l'importo di € 35.000,00**, a tasso fisso, presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma. Il mutuo predetto, della durata di anni 10, prevedeva l'estinzione mediante pagamento di n. 20 rate semestrali di € 2.067,00 ciascuna (rata mensile pari ad € 344,00), con decorrenza del piano di ammortamento dal 1° gennaio 2004. Successivamente, tra il 2006 e il 2007, l'allagamento del piano seminterrato, verificatosi in occasione di alcuni eventi temporaleschi particolarmente violenti, rendeva necessaria la realizzazione di un sistema anti-allegamento mediante la realizzazione di nuovi scavi e pozzetti; non solo, nel luglio 2008, durante la fase di ultimazione dei lavori, gli istanti erano costretti ad affrontare ulteriori spese impreviste ammontanti a circa 14.000,00: infatti, il malfunzionamento della rete fognante rendeva necessario il rifacimento integrale della stessa.*

*Per il pagamento delle suddette spese impreviste e l'ultimazione dei lavori di costruzione, in data 25.07.2008 gli istanti erano costretti ad accendere **un terzo Mutuo Fondiario, assorbente i due mutui precedentemente stipulati**, per il complessivo importo di € **215.000,00**, a tasso fisso, presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma. Il mutuo predetto, della durata di anni 20, prevedeva l'estinzione mediante pagamento di n. 240 rate mensili di € 1.547,13.*



Nell'ottobre 2010, le condizioni del contratto di mutuo suddetto venivano rinegoziate con trasformazione del tasso d'interesse da fisso a variabile: tale scelta si rivelava, tuttavia infelice, poiché con il notorio aumento dei tassi BCE, la rata mensile media, aumentava a carico degli istanti aumentava sino all'attuale importo di € 1.200,00 circa.

*Nel giugno 2021 gli istanti chiedevano all'Istituto di credito mutuatario una nuova rinegoziazione delle condizioni contrattuali (precisamente, un dilazionamento del debito residuo e trasformazione del tasso da variabile a fisso), onde ottenere una riduzione dell'importo della rata mensile, ma tale richiesta non veniva accettata dalla Banca. Ad oggi, **il capitale residuo ammonta ad € 86.788,82 e la durata rimanente del mutuo è pari ad anni 7 e mesi 6 (scadenza 31.12.2030). Gli istanti sono stati sempre regolari nel pagamento delle rate del mutuo, non incorrendo mai in morosità: l'ultimo pagamento per la rata semestrale ammontante ad € 7.151,06 è stato regolarmente effettuato alla scadenza del 30.06.2023. Tuttavia, gli istanti non sono più in grado di sostenere il pagamento delle future rate a scadere, avendo contratto ulteriori ingenti debiti con finanziarie.***

Ed infatti, gli istanti, oltre a dover indebitarsi con l'Istituto bancario al fine di realizzare ed ultimare i lavori di costruzione della loro casa di abitazione, si trovavano esposti ad ulteriori spese.

In particolare, negli anni tra il 2017 e il 2023, sostenevano i costi ammontanti a complessivi € 12.180,00 per i corsi di formazione professionale e perfezionamento frequentati dalla figlia Claudia Venditti, nata ad Avezzano il 09.02.1999. Gli istanti, inoltre, nel periodo dal 2011 al 2020 sostenevano anche le spese universitarie (tasse e canoni di locazione) ammontanti a circa € 33.600,00 per la figlia Ida Venditti, nata ad Avezzano il 13.03.1992, studentessa fuori sede iscritta presso l'Università di Pisa.

Ma non basta, nel periodo pandemico e post pandemico da Covid 19 sino ad oggi, la figlia Claudia Venditti era costretta a ricorrere alle cure mediche per alcuni disturbi psicofisici, tra cui una diagnostica "Anoressia". Le predette spese sanitarie, ammontanti a circa € 1.500,00 (soltanto quelle documentate), venivano sostenute dagli istanti, essendo la figlia priva di redditi propri.



Al fine di fronteggiare i suddetti esborsi nonché le spese vive per le loro necessità quotidiane e le utenze domestiche, gli istanti da ultimo erano costretti a ricorrere alla stipula:

*- nell'Agosto 2019, contratto di finanziamento con cessione del quinto a nome di Giancarlo Venditti con **Santander Consumer Bank spa** per l'importo 40.200,00, trattenuta mensile in busta paga di € **335,00**, residuo dovuto (al mese di Giugno 2023) € 20.389,83 (comprensivo di penale per estinzione anticipata);*

*- nel Luglio 2020, n. 1 contratto di finanziamento con cessione del quinto con **Banca Sistema Spa** a nome di Anita Courier per l'importo di € 34.680,00, trattenuta mensile in busta paga di € **289,00**, residuo dovuto (al mese di Luglio 2023) € 21.728,34 (comprensivo di penale per estinzione anticipata);*

*- nel Novembre 2022, n. 1 contratto di finanziamento con cessione del quinto con **Banca Sistema Spa** a nome di Giancarlo Venditti per l'importo di € 40.920,00, trattenuta mensile in busta paga di € **341,00**, residuo dovuto (al mese di Luglio 2023) € 30.751,19 (comprensivo di penale per estinzione anticipata);*

*- nel Luglio 2023, n. 1 contratto di finanziamento con cessione del quinto con **Banca Sistema Spa** a nome di Anita Courier per l'importo di € 36.600,00, trattenuta mensile in busta paga di € **305,00**, residuo dovuto (al mese di Luglio 2023) € 28.189,09 (comprensivo di penale per estinzione anticipata);*

*- oltre a n. 2 prestiti personali con n. 2 carte di debito **FINDOMESTIC BANCA Spa** per complessivi € 79.307,42, residuo pari ad € 70.000,00 (di cui gli istanti hanno chiesto una rinegoziazione delle condizioni in data 13.05.2023, richiesta negata dalla finanziaria) con le seguenti rate di rimborso mensile:*

*n. 1 rata di € **820,00** (pratica n. 20220532486692 a nome Giancarlo Venditti), residuo dovuto al mese di Agosto 2023 € 60.807,74;*

*n. 1 rata di € **179,00** (pratica n. 20220689976740 a nome Anita Courier), residuo dovuto al mese di Agosto 2023 € 8.500,00;*

*n. 1 rata di € **150,00** a rimborso carta di debito, residuo dovuto residuo dovuto al mese di Agosto 2023 € 5.000,00;*

*n. 1 rata di € **150,00** a rimborso carta di debito, residuo dovuto residuo dovuto al mese di Agosto 2023 € 5.000,00.”*



che, riepilogando, l'ammontare complessivo dei debiti in capo ai debitori, come indicato nella istanza suddetta e nei relativi allegati è pari ad € 267.155,01, di cui € 180.366,19 quale residuo dei debiti contratti con le finanziarie ed € 86.788,82 per il debito contratto con la BCC di Roma, oltre le somme dovute in prededuzione all'OCC pari ad € 11.872,17, come da preventivo sottoscritto dalle parti.

che a fronte della suddetta debitoria i debitori indicavano quali attività:

1. ATTIVITA' - PATRIMONIO IMMOBILIARE

| | Descrizione | Ubicazione | Dati catastali | Rendita catastale | Valore di mercato tratto dalla banca dati delle quotazioni immobiliari Ag. Entrate |
|---|---|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------|--|
| 1 | Casa di abitazione | Trasacco (AQ) Via F. Baracca snc | Fg. 15 p.lla 1390 sub 1 | 746,28 | MIN. € 91.980,00 MED. € 113.880,00 MAX € 135.780,00 |
| 2 | Pertinenza abitazione | Trasacco (AQ) Via F. Baracca snc | Fg. 15 p.lla 1390 sub 2 | 68,48 | MIN. € 7220,00 MED. € 8550,00 MAX € 9880,00 |
| 3 | Strada privata accesso abitazione (1/6) | Trasacco (AQ) Via F. Baracca snc | Fg. 15 p.lla 1233 | 1,70 | // |
| 4 | Seconda casa | Trasacco (AQ) Via M. Febonio 16 | Fg. 8 p.lla 1774 sub 4 e 5 | 284,05 | IMMOBILE SOSTANZIALMENTE DIFFORME DALLA LICENZA EDILIZIA E DAL NULLA OSTA DEL GENIO CIVILE |
| 5 | Cortile seconda casa | Trasacco (AQ) Via M. Febonio 16 | Fg. 8 p.lla 1774 sub 11 | // | // |

2. ATTIVITA' - PATRIMONIO MOBILIARE

| | Descrizione | Tipologia | Valore tratto dalle quotazioni di 4Ruote |
|---|-------------|---|--|
| 1 | Autovettura | Fiat G Punto anno 2006 Tg DB469KW (intestata a Venditti Giancarlo) | € 500,00 |
| 2 | | Fiat 500 anno 2011 | € 2.500,00 |



| | | |
|--|--|--|
| | Tg. EG414SY (intestata a Courier Anita) | |
|--|--|--|

3. ATTIVITA' -REDDITI COMPLESSIVI

Il reddito, da lavoro dipendente, complessivamente disponibile al lordo delle cessioni del quinto ammonta ad **€ 4.944,54**; al netto delle cessioni del quinto trattenute in busta paga, ammonta ad **€ 2.512,33**.

che la proposta di piano di ristrutturazione, prevedeva a fronte della suddetta massa debitoria:

A) Creditori in prededuzione: compenso OCC come da preventivo;

B) Creditori privilegiati mutuo fondiario:

- **€ 86.788,82** pagamento integrale alla Banca di Credito Cooperativo di Roma;

C) Creditori chirografari:

- **€ 99.201,40** complessivi (falcidia pari al 45% del debito) di cui:

- **€ 30.000,00** con rate mensili di € 500,00 per 5 anni, a rimborso delle pratiche di finanziamento in essere, così ripartite: € 200,00 a Banca Sistema, € 200,00 a Findomestic ed € 100,00 a Santander;

- **€ 69.201,40** rata finale allo scadere dei 5 anni di pagamenti rateali di cui sopra e a seguito di collocamento in quiescenza del Sig. Giancarlo Venditti nel 2028 (erogazione TFS dopo 12 mesi), con maturazione del relativo TFS.

che l'OCC suddetto, in data 05.10.2023, apriva la procedura n. 9/2023 e nominava gestori gli Avvocati Roberto Marino e Patrizia Mandato, i quali, accettavano l'incarico in data 10.10.2023;

che i Gestori nominati, espletata l'attività di cui all'art. 68 e ss. CCII, in data 09.02.2024, depositavano la loro Relazione al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, esprimendo, **UN GIUDIZIO COMPLESSIVAMENTE POSITIVO** alla proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore con procedura familiare, attestando, altresì, **"che lo stesso risulta sostenibile e fattibile, in quanto rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dei debitori e si fonda su una concreta ipotesi di**



soddisfazione, sia pure parziale, dei creditori chirografari con il conseguimento di una migliore soddisfazione rispetto all'alternativa liquidatoria”;

che la Relazione dei Gestori ha, inoltre, evidenziato la sussistenza dei **requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura**. In ordine alle cause del sovraindebitamento, i Gestori hanno potuto riscontrare che, **come esposto dai ricorrenti nella loro istanza**, *“la causa di sovraindebitamento è dovuta principalmente al mutuo contratto per la costruzione di un fabbricato da destinare a loro prima casa di abitazione e a due successivi mutui resisi necessari in conseguenza di eventi straordinari connessi alla realizzazione dell'immobile meglio descritti nella relazione sintetica allegata al piano.*

Primo mutuo fondiario acceso il 29/10/2002, cointestato, per l'importo di € 85.000,00, a tasso fisso, presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma, della durata di anni 15, che prevedeva l'estinzione mediante pagamento di n. 30 rate semestrali di € 3.905,00 ciascuna (rata mensile pari ad € 651,00), con decorrenza del piano di ammortamento dal 1° gennaio 2003.

Secondo mutuo fondiario acceso il 30/09/2003, sempre cointestato, per l'importo di € 35.000,00, a tasso fisso, presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma, della durata di anni 10, che prevedeva l'estinzione mediante pagamento di n. 20 rate semestrali di € 2.067,00 ciascuna (rata mensile pari ad € 344,00), con decorrenza del piano di ammortamento dal 1° gennaio 2004.

*Terzo mutuo fondiario acceso il 25/07/2008, **assorbente i due mutui precedentemente stipulati**, per il complessivo importo di € 215.000,00, a tasso fisso, presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma, della durata di anni 20, che prevedeva l'estinzione mediante pagamento di n. 240 rate mensili di €1.547,13, poi rinegoziato con scadenza dicembre 2030. Alla data di presentazione del piano, il capitale residuo ammontava ad €86.788,82 e la durata rimanente del mutuo è pari ad anni 7 e mesi 6 (scadenza 31/12/2030).*

L'importo indicato è stato confermato dalla Banca con comunicazione PEC del 28/12/2023 (doc. 4). Gli istanti sono stati sempre regolari nel pagamento delle rate del mutuo, non incorrendo mai in morosità: alla scadenza del 30/06/2023 è stato effettuato il pagamento della rata semestrale ammontante ad € 7.151,06, mentre alla scadenza del 31/12/2023 è stato effettuato il pagamento della rata semestrale di € 2.375,68, limitata ai soli interessi



maturati previa concessione da parte della Banca di sospendere il versamento della sorte capitale per tale rata.

Gli istanti riferiscono di non essere più in grado di sostenere il pagamento delle future rate a scadere nei confronti delle finanziarie, avendo contratto ulteriori ingenti debiti con Santander Consumer Bank spa, Banca Sistema Spa e Findomestic Banca Spa, dovuti in particolare al pagamento di € 12.180,00 (**doc. 5**) per i corsi di formazione professionale e perfezionamento frequentati dalla figlia Claudia Venditti, nata ad Avezzano il 09/02/1999, nonché per le spese universitarie pari a circa € 33.600,00 (**doc. 6**) per la figlia Ida Venditti, nata ad Avezzano il 13/03/1992, studentessa fuori sede iscritta presso l'Università di Pisa. Inoltre nel periodo pandemico e post pandemico da Covid 19 sino ad oggi, la figlia Claudia Venditti è stata costretta a ricorrere alle cure mediche per alcuni disturbi psicofisici, tra cui una diagnostica "Anoressia" e le spese sanitarie, ammontanti a circa € 1.500,00 (quelle documentate), venivano sostenute dagli istanti, essendo la figlia priva di redditi propri.

che i suddetti importi della complessiva debitoria in capo agli istanti, venivano aggiornati dai Gestori a seguito delle verifiche effettuate e alle precisazioni dei crediti pervenute, con conseguente adeguamento del piano. Ed infatti, nella Relazione, i Gestori evidenziavano che *"che a seguito delle precisazioni di credito pervenute e dei dati forniti dalla CRIF l'importo vantato da creditori chirografari ammonta ad € 196.304,00 e quindi la rata finale da finanziarsi con l'erogazione del TFS deve essere aggiornata; considerato altresì che l'importo del TFS che sarà corrisposto in favore del Sig. Giancarlo Venditti con il collocamento in quiescenza nel 2028, ammonta a circa € 60.086,95, come da prospetto acquisito (**doc. 20**) e che quindi non coprirebbe l'ammontare della detta rata finale, **gli scriventi gestori ritengono che il piano debba essere modificato prevedendo una falcidia del 50% dei crediti chirografari anziché del 45% e una maggiore rata mensile in favore dei creditori chirografari da € 500,00 a € 600,00."***

Tanto premesso,

appare evidente che, nel caso di specie, sussistono i presupposti di ammissibilità giuridica e di fattibilità del piano, come attestato unitamente alla veridicità dei dati, dalla



suddetta Relazione dei Gestori e, pertanto, i ricorrenti, come in epigrafe rappresentati, difesi e domiciliati

PROPONGONO

La soddisfazione dei creditori come segue:

| | |
|--|---------------------|
| a) Crediti in prededuzione: 100% | € 11.932,59 |
| b) Crediti Privilegiati (mutuo fondiario): 100% | € 108.602,19 |
| c) Crediti chirografari: 50% di € 196.304,00 | € 98.152,00 |
| | <hr/> |
| TOTALE a)+b)+c) | € 218.686,78 |

con le seguenti tempistiche:

-**pagamento di € 11.932,59** a completa copertura delle spese in prededuzione, come da preventivo, di cui € 200,00 già versate al momento della presentazione dell'istanza, € 2.883,15 già versate al rilascio della Relazione da parte dei Gestori, € 2.883,14 corrispondente al saldo del 50% del compenso da versare al momento dell'omologa del piano, € 3.579,78 pari al 30% del compenso in n. 6 rate, di cui le prime 5 di € 600,00 e l'ultima di € 579,78, da versare con decorrenza dal primo mese dopo il passaggio in giudicato del decreto di omologa ed € 2.386,52 pari al 20% del compenso, previo apposito accantonamento che sarà oggetto di liquidazione finale da parte del Giudice ai sensi dell'art. 71, co. 4, del d.lgs. n. 14/2019;

-**quanto al credito privilegiato ipotecario** nei confronti della Banca di Credito Cooperativo di Roma per complessivi € 108.602,19 seguirà ad essere regolarmente pagato secondo le condizioni del contratto;

-**quanto ai crediti chirografari** di complessivi € 98.152,00 dal settimo mese dall'omologa i coniugi Venditti – Courier, **previa sospensione immediata e successiva risoluzione in sede di omologa delle cessioni del quinto in essere**, verseranno la somma mensile di €600,00, per n. 5 anni, a rimborso delle pratiche di finanziamento in essere, per un totale di € 36.000,00 ed una rata finale di € **62.152,00** allo scadere dei 5 anni mediante importo che sarà erogato in conseguenza al collocamento in quiescenza del Sig. Giancarlo Venditti nel 2028.



In ordine alle cessioni del quinto in essere (in favore di **Santander Consumer Bank spa e Banca Sistema Spa**), appare opportuno che l'Ill.mo Tribunale adito disponga **l'immediata sospensione delle stesse e la loro successiva risoluzione**. Sulla falcidiabilità dei predetti crediti, la giurisprudenza prevalente si è espressa in senso positivo, evidenziando che, come si evince da Corte Cost. 65/2022, la falcidiabilità del quinto dello stipendio (o della pensione) ceduto volontariamente, è volta ad assicurare, oltre alla *'protezione di un soggetto contrattualmente e socialmente debole'*, anche il rispetto della *'par condicio creditorum'*, di cui all'art. 2741 c.c.. Sicchè, si deve concludere che la formulazione dell'art. 67, co. 3, CCII, per cui *"la proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno"*, nella parte in cui stabilisce che il creditore può realizzare un tale effetto, esprime un potere/dovere dello stesso, non semplicemente una facoltà, **assoggettando alla falcidia concorsuale, nel rispetto della 'par condicio creditorum', un diritto patrimoniale del cessionario** altrimenti indifferente rispetto alla procedura di sovraindebitamento, in quanto opponibile (Tribunale di Novara, Sent. 1/2024 allegata; Tribunale di Benevento, Sent. 20.12.2023; Tribunale Milano, Sez. II, Decreto, 11/11/2022; Tribunale Grosseto, Sent., 27/07/2022; Tribunale di Parma, Decreto n. 19-2020).

I ricorrenti, nel riportarsi integralmente alla proposta di piano di ristrutturazione e alla relativa documentazione allegata nonché alla Relazione dei Gestori e a tutta la relativa documentazione allegata

CHIEDONO

all'Ill.mo Tribunale di Avezzano adito, di Voler:

- a) dichiarare aperta la procedura di cui all'art. 67 e ss. del D.Lgs. n. 14/2019 per la ristrutturazione dei debiti del consumatore e fissare con decreto l'udienza per l'omologazione del piano, disponendo la comunicazione ai creditori di cui art. 70, comma 1, del D.Lgs n. 14/2019;
- b) disporre la pubblicazione ex art. 70, comma 1, del D.Lgs n. 14/2019 con oscuramento dei dati identificati riguardanti i debitori (nome, cognome, codice fiscale ed indirizzo di residenza) ovvero, in subordine, in apposita area del sito del Ministero della Giustizia,



come da apposita istanza ex art. 52 del Codice della Privacy, allegata al presente ricorso

- c) disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 14/2019, che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione non diventerà definitivo, non possono, a pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio, da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori;
- d) sospendere immediatamente e fino all'omologazione del piano, le richieste di prelievo di cessione del quinto e le deleghe di pagamento sullo stipendio in atto e, disporre la risoluzione in sede di omologa;
- e) omologare il piano di ristrutturazione dei debiti, così come proposto con il presente ricorso.

Si precisa che i ricorrenti sono stati edotti della possibilità che venga disposta la procedura di liquidazione dei beni.

Si depositano:

-procura;

-istanza ex art 67 CCII con i relativi allegati A), B), C), D) ed i documenti a corredo dal n. 1 al n. 21; relazione dei Gestori con i relativi documenti;

-giurisprudenza sulla falcidiabilità/sospensione delle cessioni del quinto: Tribunale di Novara, Sent. 1/2024; Tribunale di Benevento, Sent. 20.12.2023; Tribunale Milano, Sez. II, Decreto, 11.11.2022; Tribunale Grosseto, Sent., 27/07/2022; Tribunale di Parma, Decreto n. 19-2020;

-istanza ex art. 52 Codice della Privacy (omissione/oscuramento dei dati identificativi dei debitori in sede di pubblicazione ex art. 70 del CCII).

Ai fini della determinazione del contributo unificato, si dichiara che esso è dovuto nella misura fissa di € 98,00 (oltre € 27,00 per diritti).

Con osservanza

Avezzano, 14.02.2024

Avv. Daniela D'Angelo

